

Circolare del 10/06/1986 n. 37 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari

D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, recante approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

Parte N. 36

Sintesi: Il 2 comma dell'art. 79 del t.u. 131/1986 dispone che per gli atti e le scritture relativi a beni o diritti di cui al 4 comma dell'art. 52, presentati per la registrazione anteriormente al 29 aprile 1986 e per i quali a tale data non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono adeguare il valore dichiarato a quello convenzionale, ancorato a parametri catastali, mediante apposita dichiarazione integrativa: quest'ultima va presentata in apposito modello e sottoscritta da tutte le parti tenute al pagamento dell'imposta complementare. L'adeguamento non comporta il pagamento di alcuna pena pecuniaria, mentre devono essere corrisposti, pur nel silenzio della legge, gli interessi moratori. Il nuovo valore indicato esplichera' effetto ai fini di altri tributi. La dichiarazione integrativa in questione non puo' essere presentata per immobili non censiti, ne', infine, per gli atti aventi per oggetto aree fabbricabili. Non e' ammessa la presentazione della dichiarazione tramite il servizio postale. Per gli atti, scritture e denunce relativi a beni o diritti per i quali e' possibile presentare dichiarazione integrativa di valore, i termini di decadenza per l'accertamento di maggior valore da parte dell'ufficio, scadenti fra il 30 aprile e l'1 luglio 1986, sono prorogati di sei mesi e cioe' fino al 31/12/1986.

Testo:

Sempre nell'intento, poi, di ridurre, per quanto consentito, la possibilita' di nuove controversie di valutazione, il legislatore delegato ha previsto un particolare regime transitorio per gli atti e le scritture relative a beni o diritti il cui valore e' suscettibile di rettifica, ma con i limiti derivanti dalla indicazione di valori non inferiori a quelli rapportati ai dati catastali aggiornati.

Dispone infatti il secondo comma dell'articolo 79 che per gli atti e le scritture relativi a beni o diritti di cui al quarto comma dell'articolo 52, presentati per la registrazione anteriormente alla data di pubblicazione del testo unico nella Gazzetta Ufficiale (e quindi entro il 29 aprile 1986), per i quali alla data stessa non sia stato ancora notificato avviso di accertamento di maggior valore, i contribuenti possono adeguare il valore dichiarato dei beni o dei diritti al valore convenzionale stabilito nella disposizione da ultimo detta mediante la presentazione all'ufficio del registro di apposita dichiarazione integrativa; gli uffici, in tal caso, non procederanno alla irrogazione della pena pecuniaria prevista per l'insufficiente dichiarazione del valore, ai sensi di quanto esplicitamente previsto nello stesso secondo comma dell'articolo 79; ma nel silenzio della legge resta inteso che dovranno essere corrisposti gli interessi moratori di cui alla legge 26 gennaio 1961, n. 29 e successive modificazioni. La dichiarazione integrativa in argomento, da presentare al competente ufficio entro tre mesi dal 1 luglio 1986 - e cioe' con scadenza al 30 settembre 1986 - dovra' essere redatta in duplice esemplare conforme all'apposito modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze del 9 maggio 1986 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 maggio 1986, n. 118.

Il relativo modello e' stato gia' inviato in congruo numero ai dipendenti uffici.

Relativamente alla dichiarazione integrativa si sottolinea, anzitutto, come essa debba essere sottoscritta da tutte le parti tenute al pagamento dell'imposta complementare che scaturisce dalla integrazione del valore dichiarato. Cio' in quanto il valore che si indica, che sostituisce quello risultante dall'atto, non puo' non essere, al pari di quest'ultimo, che definitivo ed incontestabile per le parti contraenti: come tale pertanto esplichera' effetto anche ai fini di altri tributi. Cio' permettera' all'ufficio di riliquidare, nei confronti di tutte le parti contraenti, tutti i tributi relativi all'atto, cioe' le imposte ipotecarie e catastali e l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, cui la dichiarazione integrativa si riferisce e che sulla base di quest'ultima ed in virtu' delle norme regolatrici delle imposte indicate, debbono essere corrisposti dagli interessati.

E' poi da evidenziare che la dichiarazione integrativa potra' essere presentata anche nel caso in cui gli immobili risultino accatastati anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sebbene non lo fossero al momento della registrazione dell'atto, considerato che anche in tal caso esiste la disponibilita' dei dati necessari per la determinazione del valore sulla base del criterio catastale.

E' da sottolineare, poi, come la dichiarazione integrativa in parola non

possa essere presentata (come, peraltro, specificato nelle avvertenze al modello di dichiarazione integrativa) relativamente al valore degli immobili oggetto di atti di donazione.

La disposizione concernente la limitazione del potere degli uffici (articolo 52, quarto comma), disposizione applicabile appunto a seguito della presentazione della dichiarazione in parola, non puo', invero, essere invocata dai contribuenti per la valutazione degli immobili in discorso in quanto l'articolo 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637, per la determinazione della base imponibile dell'imposta sulle donazioni fa esplicito rinvio al precedente articolo 26, relativo alle modalita' di accertamento di maggior valore dei beni ai fini dell'imposta sulle successioni e non, invece, al corrispondente articolo della legge sull'imposta di registro.

Come, peraltro specificato nell'avvertenza al modello sopradetto la dichiarazione in argomento non puo' essere presentata neppure per gli atti relativi alle cessioni di azienda o a immobili che non risultino censiti, o, infine, per gli atti aventi per oggetto aree fabbricabili, in quanto tali fattispecie non sono state contemplate dal quarto comma dell'articolo 52 e la valutazione di beni o diritti sopraindicati deve essere operata con i criteri di cui all'articolo 51.

Si raccomanda ai dipendenti uffici cui le presenti istruzioni sono espressamente dirette di dare la massima divulgazione, con tutti i mezzi consentiti, alla norma transitoria in esame, al fine di raggiungere un duplice scopo, e cioe' l'immediata percezione del gettito ed una conseguente riduzione di controversie di valutazione.

Si suggerisce, inoltre, agli uffici del registro di organizzarsi con il necessario anticipo, al fine di poter ricevere le dichiarazioni integrative e svolgere le conseguenti incombenze con la massima efficienza e nei tempi piu' brevi. Si evidenzia, infatti, che la cennata norma prevede che il competente ufficio, previo accertamento della conformita' dei due esemplari di dichiarazione integrativa e apposizione del timbro a calendario ne restituisce una al contribuente, provvedendo al recupero della differenza di imposta complementare dovuta sulla base della dichiarazione stessa. In proposito, peraltro, si sottolinea come non sia ammessa la presentazione della dichiarazione integrativa tramite il servizio postale (come del resto specificato nelle avvertenze al cennato modello di dichiarazione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale). La norma in discorso, invero, nel disporre che l'ufficio deve accertare - contestualmente alla ricezione della dichiarazione - la conformita' dei due esemplari di quest'ultima, apponendovi il timbro a calendario e restituendo uno dei due esemplari ai contribuenti, fa riferimento ad una serie di adempimenti che presuppongono un diretto rapporto tra contribuenti ed ufficio. Del resto, allorquando il legislatore tributario ha voluto concedere la possibilita' ai contribuenti di spedire per posta le loro dichiarazioni lo ha espressamente stabilito con apposite norme (vedi, ad esempio, l'articolo 37 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Si fa, poi, presente agli uffici stessi che, ove dovesse essere prodotta dichiarazione integrativa, senza l'uso dell'apposito modello anche prima dell'entrata in vigore del testo unico, essi non potranno tenere conto di tali dichiarazioni ai fini della liquidazione del tributo. Sarebbe, pero', in tali casi opportuno invitare i contribuenti interessati a riprodurre le dichiarazioni prescritte nei modi e termini di legge.

E' doveroso richiamare l'attenzione dei dipendenti uffici sulla circostanza che ai fini, sia di una piu' rapida riscossione delle somme da percepire a titolo di imposta complementare per il maggior valore integrato, sia al fine di evitare possibili contestazioni da parte dei contribuenti, si dovra' prestare la massima attenzione nel riscontrare i dati da questi ultimi indicati nella dichiarazione integrativa con quelli desumibili dagli atti in possesso degli uffici stessi ovvero dai certificati catastali che dovranno essere presentati dagli interessati - cosi' come previsto dalle avvertenze al modello in argomento - nel caso in cui tali dati non sono rilevabili dall'atto.

Al fine di un rapido rilevamento statistico si pregano, infine, gli uffici di comunicare mensilmente al competente Ispettorato Compartimentale, sia il numero delle dichiarazioni presentate, sia l'ammontare delle liquidazioni di imposta effettuate, sia il gettito conseguito. Gli Ispettorati Compartimentali, a loro volta, dopo aver raccolto i dati provenienti da tutti gli uffici del registro della loro circoscrizione, li dovranno comunicare alla Direzione Generale per via terminale, entro il 5 del mese successivo.

L'ultima parte del secondo comma dell'articolo 79 stabilisce poi che per gli atti, le scritture e le denunce relative ai beni o ai diritti per i quali e' possibile presentare denuncia integrativa di valore, i termini di decadenza per l'accertamento del maggior valore da parte dell'ufficio, scadenti tra la data di pubblicazione del testo unico nella Gazzetta Ufficiale (30 aprile 1986) ed il 1 luglio 1986 sono prorogati di sei mesi da quest'ultima e cioe'

fino al 31 dicembre 1986.
